



COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione immediata

Delibera n. 39 del 02/07/2014

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Approvazione del Regolamento per il controllo a campione delle quote inesigibili e per la reiscrizione a ruolo delle somme discaricate, ai sensi dei vigenti artt. 19 e 20, del D.Lgs.n. 112/1999, per i tributi e canoni locali. ( All. deliberazione di G.M. n. 54 del 7/02/2014 )

L'anno duemilaquattordici il giorno 02 del mese di luglio nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

### SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) GALLOTTO VINCENZO
- 19) GRIMALDI AMODIO
- 20) GUANGI SALVATORE
- 21) IANNELLO CARLO
- 22) IZZI ELIO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

P
Assente
P
P
Assente
P
P
P
P
P
P
Assente
P
Assente
P
Assente
P
P
P
P
P
P
P
Assente
Assente

- 25) LETTIERI GIOVANNI
- 26) LORENZI MARIA
- 27) LUONGO ANTONIO
- 28) MADONNA SALVATORE
- 29) MANSUETO MARCO
- 30) MARINO SIMONETTA
- 31) MAURINO ARNALDO
- 32) MOLISSO SIMONA
- 33) MORETTO VINCENZO
- 34) MUNDO GABRIELE
- 35) NONNO MARCO
- 36) PACE SALVATORE
- 37) PALMIERI DOMENICO
- 38) PASQUINO RAIMONDO
- 39) RINALDI PIETRO
- 40) RUSSO MARCO
- 41) SANTORO ANDREA
- 42) SCHIANO CARMINE
- 43) SGAMBATI CARMINE
- 44) TRONCONE GAETANO
- 45) VARRIALE VINCENZO
- 46) VASQUEZ VITTORIO
- 47) VERNETTI FRANCESCO
- 48) ZIMBALDI LUIGI

Assente
P
P
Assente
Assente
P
P
P
Assente
Assente
Assente
P
Assente
Assente
P
P
P
Assente
P
P

**Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino**

**In grado di prima convocazione ED IN PROSEGUITO DI SEDUTA  
Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso**

**Il Presidente** pone all'attenzione dell'Aula la proposta di G.M. n. 54 del 7/02/2014, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per il controllo a campione delle quote inesigibili e per la reiscrizione a ruolo delle somme discaricate, ai sensi dei vigenti artt. 19 e 20, del D.Lgs.n. 112/1999, per i tributi e canoni locali.

La deliberazione è stata inviata alle Commissioni Affari Istituzionali, Bilancio e Trasparenza; la Commissione Affari Istituzionali e la Commissione Bilancio hanno rinviato l'espressione del parere in Consiglio. La proposta è stata inviata, altresì, a tutte le Municipalità, delle quali la 1^, la 7^, 8^, e la 9^ hanno espresso parere favorevole.

**L'Assessore Palma** illustra il provvedimento.

**Il Consigliere Moretto** chiede alcuni chiarimenti nel merito.



**L'Assessore Palma** fornisce le dovute precisazioni.

**Il Presidente**, terminati gli interventi dei Consiglieri, pone in votazione la deliberazione di G.M. n. 54 del 7/02/2014, ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in Aula di 30 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio dell'atto, all'unanimità,

Delibera

L'approvazione della deliberazione di G.M. n. 54 del 7/02/2014, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per il controllo a campione delle quote inesigibili e per la reiscrizione a ruolo delle somme discaricate, ai sensi dei vigenti artt. 19 e 20, del D.Lgs.n. 112/1999, per i tributi e canoni locali.

**Il Presidente** attesa l'urgenza della proposta approvata, pone in votazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.lg.vo n. 267/2000, l'esecuzione immediata del provvedimento. Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata all'unanimità.



ORIGINALE AL BILANCIO, FINANZA E PROGRAMMAZIONE

Proposta di delibera prot. n° 34 del 28/11/2013

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Proposta al Consiglio

Annotazioni .....

28 NOV. 2013  
IX 1100

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 54

## PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il controllo a campione delle quote inesigibili e per la reiscrizione a ruolo delle somme discaricate, ai sensi dei vigenti artt. 19 e 20, del D. Lgs n. 112/1999, per i tributi e canoni locali.

7 FEB. 2014

Il giorno ....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° ..... 11 ..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

P

Mario CALABRESE

P

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Gaetano DANIELE

P

Alessandro FUCITO

P

Roberta GAETA

P

Francesco MOXEDANO

P

Salvatore PALMA

P

Annamaria PALMIERI

P

Enrico PANINI

P

Carmine PISCOPO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: DR. Gaetano Virtuoso

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

L. SEGRETARIO GENERALE

Premesso

che il vigente art. 19, commi 3 e 6, del D. Lgs. n. 112/1999 stabiliscono che *"Decorso tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente scaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti tributari erariali corrispondenti alle quote scaricate. [...]. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota."*

Che ai sensi del vigente art. 19, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 112/1999 costituiscono cause di perdita del diritto al discarico: *"La mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo [...]; La mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il 18° mese successivo a quello di consegna del ruolo. [...]; Il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risulta dal sistema informativo del Ministero delle finanze, [...]; La mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito delle procedure esecutive, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura."*

Che, ai sensi del vigente art. 20, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 112/1999: *"[...] l'ufficio indicato dall'ente creditore [...] se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'art. 19 [...] notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con provvedimento a carattere definitivo. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, e alla totalità delle spese di cui all'art. 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore."*

Che, ai sensi del vigente art. 20, commi 1-bis e 2, del richiamato decreto legislativo n. 112/1999, il controllo di merito sulle quote inesigibili, per le cause di perdita del diritto al discarico di cui all'art. 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), è effettuato a campione sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore, mentre per quelle di cui alle lettere b) e c), del medesimo art. 19 il controllo è, dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico, immediato.

Che, ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, del richiamato D. Lgs. n. 112/1999, le somme già scaricate, possono essere reiscritte a ruolo, qualora l'ente creditore venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale, e ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote scaricate.

IL SEGRETARIO GENERALE

Considerato, pertanto,

Che, in attuazione dell'art. 20, commi 1-bis, 5 e 6, del vigente D. Lgs. n. 112/1999 occorra regolamentare sia il controllo di merito a campione sulle quote inesigibili, sia determinare i criteri sulla base dei quali gli uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.

Visto

L'art. 36, commi 4 quinquies e 4 sexies, del D.L. n. 248/2007, così come modificato dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 194/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 25/2010 e successivamente modificato dall'art. 29, comma 5, del D.L. n. 216/2011 convertito con legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, i quali sanciscono: Che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dall'art. 1, commi 426 e 426 bis, della legge 311/2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquisita da Equitalia S.p.A. possono presentare entro il 31 dicembre 2014, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli; Che per tutte le comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011, anche integrative, il termine triennale previsto dall'art. 19, commi 3 e 6, del vigente D. Lgs. n. 112/1999, relativo al controllo di merito sulle quote inesigibili, decorre, per tutti i ruoli consegnati fino al 31/12/2011, dal 1° gennaio 2015.

Considerato

Che, ai fini del controllo di merito sulle quote inesigibili occorra distinguere tra quelle inserite nei ruoli consegnati all'Agente della Riscossione fino al 31/12/2011 e quelle di cui ai ruoli consegnati successivamente alla predetta data.

Che, in particolare, per le quote inserite nei ruoli consegnati fino al 31/12/2011 il termine triennale per il controllo di merito decorre dall'1/1/2015, mentre per quelle di cui ai ruoli consegnati successivamente alla predetta data il termine triennale decorre dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, che a mente dell'art. 19, comma 2, lettera c, del vigente D. Lgs. n. 112/1999, deve avvenire entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo.

Considerato, inoltre

Che, la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2013, al fine di ottimizzare le riscossioni tributarie, ha individuato tra le attività da intraprendere nell'anno 2013 la definizione dei criteri afferenti sia il controllo di merito a campione delle quote inesigibili, sia la reiscrizione a ruolo delle somme già discaricate, mediante la predisposizione di apposito regolamento;

Ritenuto pertanto

Che, occorra stabilire, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del vigente D. Lgs. n. 112/1999, i criteri per il controllo a campione delle quote inesigibili e che essi devono, per quanto suddetto, avere contezza delle peculiarità riscontrate in ciascuna delle due fattispecie (quote inesigibili di cui ai ruoli consegnati fino al 31/12/2011; quote inesigibili di cui ai ruoli consegnati dopo il 31/12/2011).

Che, occorra altresì stabilire, ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, del vigente D. Lgs. n. 112/1999, i criteri per la reiscrizione a ruolo delle somme discaricate.

Che conseguentemente occorra approvare il Regolamento per il Controllo a Campione delle Quote Inesigibili e per la Reiscrizione a Ruolo delle Somme Discaricate, per i Tributi e canoni Locali, all'allegato al presente provvedimento del quale è parte integrante.

SECRETARIO GENERALE

Si allegano - quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 5 pagine, progressivamente numerate:

- Regolamento per il controllo a campione delle quote inesigibili e per la reiscrizione a ruolo delle somme discaricate.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

**CON VOTI UNANIMI**

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

### DELIBERA

Per tutti i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Approvare il Regolamento per il Controllo a Campione delle Quote Inesigibili e per la Reiscrizione a Ruolo delle Somme Discaricate per i tributi e canoni locali, all'allegato al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale.
2. Demandare, per le rispettive competenze, ai Servizi della I Direzione Centrale Servizi Finanziari, così come individuati nel regolamento medesimo, l'attuazione del Regolamento e di tutte le attività prodromiche e conseguenti.
3. Si da atto che il presente provvedimento non necessita di alcuna copertura finanziaria, poiché non comporta variazioni di spesa e di entrata.

L'ASSESSORE  
BILANCIO, FINANZA E PROGRAMMAZIONE  
Dott. Salvatore Palma

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE  
Dott. Aniello Cerasuolo

VISTO

ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 38, comma 5, lettera K,  
del Regolamento sull'Ordinamento  
degli Uffici e dei Servizi

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Raffaele Mucciarillo

**LA GIUNTA**

Considerato che il presente Regolamento è conforme all'art. 134,  
comma 4, del D.L. n. 112 del 30.6.1998 e che lo stesso è stato  
adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 12.7.2000

facendo  
dono

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 37 DEL 28/11/2013, AVENTE AD  
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il Controllo a campione delle quote inesigibili e per la reiscrizione a  
ruolo delle somme discaricate, ai sensi dei vigenti artt. 19 e 20, del D. Lgs. n. 112/1999, per i tributi e canoni locali.

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Il Dirigente del Servizio Riscossione delle Entrate esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE, trattandosi di applicazione delle vigenti norme in materia di riscossioni da ruolo.

Addi.....

IL DIRIGENTE



Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 28 NOV. 2013 Prot. IK 1100  
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il  
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € ..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap..... ( ..... ) del Bilancio ....., che presenta  
la seguente disponibilità:


*con senso opposto, non ci sono compensamenti se non la Ragioneria contabile*

Dotazione € .....  
Impegno precedente € .....  
Impegno presente € .....  
Disponibile € .....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE





Direzione Centrale I  
Servizi finanziari  
Servizio Riscossione delle Entrate

Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione  
Al Sig. Direttore della I Direzione Centrale- Servizi Finanziari

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO  
"Approvazione del Regolamento per il Controllo a Campione delle Quote Inesigibili e per la Reiscrizione a Ruolo delle  
Somme Discaricate, ai sensi dei vigenti artt. 19 e 20, del D. Lgs. n. 112/1999, per i tributi e canoni locali"

La proposta di deliberazione di che trattasi è un atto dovuto per legge, atteso che l'adozione dei criteri per il controllo a campione delle quote inesigibili e della reiscrizione a ruolo delle somme discaricate è prevista dal vigente art. 20, commi 1-bis e 6, del D. Lgs. n. 112/1999.

Inoltre, l'adozione dei predetti criteri mediante apposito regolamento è prevista dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2013, quale attività da intraprendere nel 2013 per l'ottimizzazione delle entrate tributarie.

Ciò premesso si ritiene di dover evidenziare che l'adozione del presente Regolamento è rilevante ai fini dell'ottimizzazione delle entrate tributarie poiché attraverso il controllo di merito sulle quote inesigibili l'Ufficio potrà valutare se l'inesigibilità delle quote sia effettiva, ovvero sia dipesa da vizi e/o irregolarità compiuti nella fase di riscossione dall'Agente della riscossione.

Qualora l'inesigibilità derivi da vizi e/o irregolarità compiuti dall'Agente della Riscossione il Comune ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'Agente il ristoro del danno patito per effetto dell'inesigibilità.

Il ristoro del danno patito è fissato sia dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 112/1999, sia dalle norme civilistiche e dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti, la quale ha ribadito più volte la massima secondo la quale si ravvisano gli estremi della responsabilità civile e del conseguente obbligo al risarcimento del danno, qualora l'inesigibilità delle partite tributarie derivi dalla condotta tenuta dall'agente della riscossione nell'attività di riscossione.

Il criterio adoperato per l'individuazione del campione da sottoporre al controllo è un criterio selettivo che attua il principio di proficuità comparata tra costi sostenuti (in termini di tempo e risorse umane impiegate) e benefici conseguiti (in termini economici di ristoro del danno patito).

Sulla scorta della predetta analisi costi/benefici, e tenuto conto dei dati da trattare e del tempo disponibile prima che si giunga al discarico automatico previsto dall'art. 19, comma 3, del vigente D. Lgs. n. 112/1999, sono stati individuati due diversi criteri di controllo a campione: uno riguardante le quote inesigibili inserite nei ruoli consegnati fino al 31/12/2011, oggetto delle diverse proroghe succedutesi nel tempo, e, l'altro concernente le quote inserite nei ruoli consegnati all'Agente dall'1/1/2012.

Per quanto attiene la reiscrizione a ruolo delle somme discaricate si rileva che essa, per legge, è possibile unicamente al verificarsi di due condizioni essenziali;

- La non intervenuta prescrizione decennale del credito;
- La conoscenza di nuovi elementi patrimoniali e reddituali in capo ai soggetti le cui partite tributarie ed extratributarie siano state discaricate per effetto ed ai sensi degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 e s.m.i..

L'individuazione di questi ultimi criteri consentono di reinscrivere a ruolo coattivo partite tributarie e canoni che altrimenti, per effetto del precedente discarico, sarebbero perse per le entrate comunali.

Ist. Dir. Amm. vo  
(Dott. Antonio Brizi)

IL DIRIGENTE  
(Dott. Aniello Cerasuolo)



## 7

7

7

7

7

7

7

7

- 7

7

Il Sindaco


7

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole", ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo articolo 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del richiamato articolo 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Sul presupposto che la coerenza tra le norme contenute nell'approvando regolamento e le disposizioni contenute nel vigente regolamento delle entrate abbia formato oggetto di valutazioni in merito, da parte della dirigenza competente, competono all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni concludenti, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.lgs. 267/2000 e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, esercitata nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, là dove prevede che " *I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*".

~~VIETATO:  
il Sindaco  
Luigi Di Biase~~

Il Segretario Generale



04-2-14




COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DELLA**  
**DELIBERAZIONE DI G. C.**  
**N...54.....DEL 07-02-2014**

PROPOSTA AL C.C.

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI MERITO A  
CAMPIONE DELLE QUOTE INESIGIBILI E PER LA  
REISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME DISCARICATE, PER  
TRIBUTI E CANONI LOCALI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
del.....n.....**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

2

Art. 1  
OGGETTO

Con il presente regolamento si disciplina l'attività di verifica delle comunicazioni di inesigibilità che l'Agente della Riscossione deve trasmettere al Comune ai fini del discarico automatico delle quote inesigibili iscritte nei ruoli consegnati all'Agente medesimo fino al 31/12/2011, ai sensi e per gli effetti, dei vigenti artt. 19 e 20, del D. Lgs. n. 112/1999, nonché l'individuazione dei criteri per il controllo a campione delle comunicazioni di inesigibilità presenti nei ruoli consegnati all'Agente a decorrere dall' 01/01/2012.

Si disciplinano altresì i criteri per la reiscrizione a ruolo delle somme discaricate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, commi 5 e 6, del vigente D. Lgs. n. 112/1999.

Art. 2  
FASE GESTIONALE DEL CONTROLLO DI MERITO DELLE QUOTE ISCRITTE NEI RUOLI CONSEGNATI  
ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE FINO IL 31/12/2011

Il Servizio Affari Generali e Controlli Interni della I Direzione Centrale- Servizi Finanziari, che dispone dei dati trasmessi da Equitalia sullo stato della riscossione, su richiesta del Servizio Riscossione delle Entrate, deve fornire, in un formato ulteriormente elaborabile, per ciascuna quota inesigibile le informazioni utili e prodromiche al controllo di merito, quali:

- a. Il codice fiscale o la partita IVA del contribuente moroso, nonché il nominativo (Nome e Cognome, ovvero ragione sociale);
- b. L'importo della quota inesigibile;
- c. Gli estremi del ruolo cui si riferisce la quota inesigibile (anno e numero ruolo);
- d. L'indicazione della tipo di comunica di inesigibilità (inesigibilità iniziale, finale o integrativa);
- e. Data dell'avvenuta comunicazione di inesigibilità
- f. L'indicazione del tipo codice entrata (Imposta, Sanzione, Interessi o altro);
- g. Data notifica cartella;
- h. Esito della notifica (positivo, irreperibilità relativa, irreperibilità assoluta, non notificabile, tentata notifica, soggetto fallito);
- i. Le procedure esecutive azionate: Tipo, Data ed esito eventuale;
- j. Ogni altro evento che ha interessato la quota inesigibile: sospensione, revoca sospensione, rateizzo, revoca del rateizzo, con l'indicazione della data in cui l'evento si è verificato.


Il Servizio Riscossione delle Entrate sulla scorta dei dati acquisiti e di cui al comma 1, procederà al controllo di merito, prima sui dati trasmessi dal Servizio Affari Generali e Controlli Interni della I Direzione Centrale, individuando innanzitutto, le partite creditorie per le quali si rileva:

- a. la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
- b. la mancata comunicazione di inesigibilità all'ente creditore entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo;
- c. la mancata comunicazione all'ente creditore con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese, la prima comunicazione effettuata oltre il 18° mese successivo alla consegna del ruolo;
- d. Il mancato svolgimento delle azioni esecutive, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza risultava al momento del pignoramento, dal sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il Servizio Riscossione delle Entrate una volta effettuato i controlli di cui al comma 2, procederà, a decorrere dall'1/1/2015, al controllo di merito attraverso la documentazione che l'Agente della riscossione è tenuto a consegnare entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 3  
CONTROLLO DI MERITO A CAMPIONE DELLE QUOTE INESIGIBILI INSERITE NEI RUOLI CONSEGNATI  
ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE FINO AL 31/12/2011

Il controllo di merito di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 2 deve essere effettuato in via prioritaria sulle quote inesigibili afferenti i contribuenti morosi che presentano un debito complessivo inesigibile uguale o superiore a 1 milione di euro, per poi eseguirlo su quelle di importo via via minore sino al completamento di almeno il 10% del totale



delle quote inesigibili presenti nei ruoli consegnati all'Agente della Riscossione fino al 31/12/2011, prescindendo dalla natura giuridica del soggetto contribuente.

Art. 4

ATTIVITA' CONCLUSIVA DEL CONTROLLO DI MERITO A CAMPIONE DELLE QUOTE INESIGIBILI  
INSERITE NEI RUOLI CONSEGNATI FINO AL 31/12/2011

Qualora dai predetti controlli si rileva che la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo sia imputabile all'Agente della Riscossione e i vizi rilevati costituiscono causa di perdita del diritto al discarico il Servizio Riscossione delle Entrate è tenuto sia ad adottare i necessari provvedimenti di diniego al discarico, sia ad attivare le necessarie azioni affinché il Comune sia risarcito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. n. 112/1999, ovvero, se ne ricorrono gli estremi, ai sensi delle vigenti norme civilistiche e della costante giurisprudenza della Corte dei Conti.

Il competente Servizio tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 112/1999 e s.m.i., è tenuto ad adottare il provvedimento di diniego al discarico e ad attivare le conseguenti azioni risarcitorie:

- a. Qualora l'Agente della Riscossione o la società aggiudicataria della riscossione non trasmette all'Ente, entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 112/1999, la documentazione, ovvero i chiarimenti necessari al controllo di merito sulle quote inesigibili;
- b. Qualora dagli atti trasmessi, dall'Agente della riscossione o dal soggetto aggiudicatario della riscossione, entro il predetto termine perentorio di giorni trenta, dovesse emergere che l'inesigibilità sia dipesa dalla condotta tenuta nella fase di riscossione dai predetti soggetti ed i vizi rilevati siano quelli di cui all'art. 19, del vigente D. Lgs. 112/1999.

Decorso infruttuosamente il termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento di diniego e di ristoro del danno patito, senza che l'Agente della riscossione abbia provveduto a versare le somme richieste ed intimato dall'Ente, ovvero abbia provveduto a produrre osservazioni, il Servizio Riscossione delle Entrate, divenuto definitivo il provvedimento di diniego, provvede ad interessare il Servizio Autonomo Avvocatura Municipale, per l'azione risarcitoria innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del richiamato decreto legislativo, ovvero, ai sensi delle vigenti norme civilistiche e della costante e recente giurisprudenza della Corte dei Conti qualora ne ricorrano gli estremi in virtù della condotta tenuta dall'Agente nella fase di riscossione.

Con il provvedimento di diniego di discarico devono essere contestate, con adeguata motivazione, le irregolarità rilevate.

Per le quote, inserite nei ruoli consegnati all'Agente della Riscossione fino al 31/12/2011, risultanti effettivamente inesigibili, il Servizio Riscossione delle Entrate adotterà, entro il 1/1/2018, il provvedimento di discarico e provvederà contestualmente ad eliminare dalle scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate.

Art. 5

FASE GESTIONALE PRODROMICA AL CONTROLLO DI MERITO DELLE QUOTE ISCRITTE NEI RUOLI  
CONSEGNATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DALL'1/1/2012

Il Servizio Affari Generali e Controlli Interni della I Direzione Centrale- Servizi Finanziari, che dispone dei dati trasmessi da Equitalia sullo stato della riscossione, delle partite comprese nei ruoli consegnati all'Agente medesimo, deve fornire, il giorno 30 di ogni mese, al Servizio Riscossione delle Entrate, in un formato ulteriormente elaborabile, per ciascuna quota inesigibile inserita nei ruoli consegnati dall'1/1/2012, tutte le notizie utili al controllo formale di cui al successivo articolo 6, indicando per ciascuna quota:

- a. L'importo iniziale della quota;
- b. L'importo inesigibile;
- c. Il numero e l'anno del ruolo;
- d. Il tributo;



- h
- e. L'anno del tributo;
  - f. Il Cognome ed il nome o la ragione sociale del contribuente;
  - g. Il codice fiscale e/o partita IVA;
  - h. Il numero di cartella di pagamento cui la quota si riferisce;
  - i. la data dell'avvenuta comunicazione di inesigibilità
  - j. l'eventuale assenza della comunicazione medesima;
  - k. eventuali spese tabellari
  - l. tipo di comunicazioni di inesigibilità (iniziale, definitiva ecc)
  - m. data della prima comunicazione dello stato delle procedure cautelari e/o esecutive
  - n. data delle successive comunicazioni annuali circa lo stato delle procedure cautelari/esecutive;
  - o. data di notifica della cartella
  - p. esito della notifica

Il predetto Servizio Affari Generali e Controlli Interni in prima applicazione provvederà a fornire il software necessario alla gestione automatizzata del controllo formale e di merito di cui all'articolo 6 secondo le esigenze e le indicazioni del Servizio Riscossione delle Entrate.

Il Servizio Riscossione delle Entrate, attraverso il Software appositamente predisposto di cui al comma 2, preordina per ogni quota inesigibile il fascicolo informatico contenente i seguenti dati prodromici al controllo formale e di merito:

- a. tipologia ruolo;
- b. numero e data ruolo;
- c. Esecutività del ruolo,
- d. data di consegna all'Agente del ruolo;
- e. data entro la quale per legge l'Agente deve notificare cartella di pagamento ( 9° mese successivo alla consegna del ruolo);
- f. data entro la quale l'Agente deve per legge presentare la prima comunicazione dello stato delle procedure esecutive (entro il 18° mese dalla consegna del ruolo);
- g. date entro le quali l'Agente deve presentare le successive delle comunicazioni annuali dello stato delle procedure esecutive;
- h. data entro la quale l'Agente per legge deve presentare al Comune la comunicazione di inesigibilità ( entro il 3° anno successivo alla consegna del Ruolo).

I dati presenti in detti fascicoli informatici dovranno essere confrontati, in automatico, attraverso l'apposito programma predisposto dal competente Servizio, con quelli di cui al comma 1, al fine di estrapolare in automatico le quote che presentano vizi ed irregolarità secondo le indicazioni di cui al seguente articolo 6.

#### Art. 6


#### CONTROLLO FORMALE E DI MERITO DELLE QUOTE INESIGIBILI INSERITE NEI RUOLI CONSEGNATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DALL'1/1/2012

##### Controllo formale:

- I. Verifica della notifica della cartella, da parte dell'Agente della riscossione, entro il nono mese successivo alla consegna del ruolo e , nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 46/1999, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
- II. Verifica dell'avvenuta comunicazione, da parte dell'Agente della riscossione, dello stato delle procedure esecutive relative alle singole quote comprese nei ruoli, con cadenza annuale e entro il 18° mese successivo a quello di consegna del ruolo nel caso di prima comunicazione;
- III. Verifica dell'avvenuta comunicazione di inesigibilità entro il 3° anno successivo alla consegna del ruolo.

##### Controllo di merito:

- I. verifica dell'avvenuta azione esecutiva di tutti i beni del contribuente sulla base delle modalità e limiti di cui al vigente art. 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del D. Lgs. n. 112/1999;



- II. verifica delle eventuali irregolarità da parte dell'Agente della riscossione compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento;
- III. verifica delle eventuali irregolarità compiute dall'Agente della riscossione nell'ambito delle procedure esecutive.

#### Art. 7

### CRITERI PER IL CONTROLLO DI MERITO A CAMPIONE DELLE QUOTE INESIGIBILI INSERITE NEI RUOLI CONSEGNATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DALL'1/1/2012

Il Servizio Riscossione delle Entrate procederà ai sensi del vigente art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 112/1999 al controllo a campione delle quote inesigibili secondo il seguente criterio, il quale tiene conto del principio di proficuità comparata tra costi sostenuti e benefici conseguiti:

- quote inesigibili di importo inferiore a Euro 30,01 : nessun controllo;
- quote inesigibili di importo compreso tra Euro 30,02 e Euro 1.000,00: controllo del 30% delle partite con preferenza delle partite con importo maggiore;
- quote inesigibili di importo compreso tra Euro 1.000,01 e Euro 20.000,00: controllo del 50% delle partite con preferenza delle partite con importo maggiore;
- quote inesigibili di importo uguale o superiore a Euro 20.000,00: controllo del 70% delle partite con preferenza delle partite con importo maggiore.

#### Art. 8

### ATTIVITA' CONCLUSIVA DEI CONTROLLI A CAMPIONE DELLE QUOTE INESIGIBILI

Il Servizio Riscossione delle Entrate espletate le attività di cui ai precedenti articoli ed acquisite le necessarie informazioni e atti provvede all'adozione e alla notifica del provvedimento di diniego del discarico contestando, con adeguata motivazione, le irregolarità rilevate. Con lo stesso provvedimento intimerà l'Agente a risarcire il Comune del danno patito.

Decorso infruttuosamente il termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento di diniego e di ristoro del danno patito, senza che l'Agente della riscossione abbia provveduto a versare le somme richieste ed intimare dal Comune, ovvero abbia provveduto a produrre osservazioni, il Servizio Riscossione delle Entrate, divenuto definitivo il provvedimento di diniego, provvede ad investire il Servizio Autonomo Avvocatura Municipale, per l'azione risarcitoria innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del richiamato decreto legislativo, ovvero, ai sensi delle vigenti norme civilistiche e della costante giurisprudenza della Corte dei Conti qualora ricorrano gli estremi in virtù della condotta tenuta dall' Agente nella fase di riscossione.

Per le quote risultanti effettivamente inesigibili il Servizio Riscossione delle Entrate adotterà il provvedimento di discarico e provvederà alla contestuale eliminazione dalle scritture patrimoniali dei relativi crediti.

#### Art. 9

### CRITERI PER LA REISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME DISCARICATE

Qualora i competenti Servizi tributari, nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, dovessero venire a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto le cui partite tributarie ed extra tributarie (ICI, COSAP, TOSAP, Tarsu e Canone di Pognatura e Depurazione) sono state discaricate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 e s.m.i., sono tenuti, ai sensi dell' art. 20, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 112/1999 e s.m.i., a reinscrivere a ruolo coattivo le somme già discaricate maggiorate degli interessi tributari, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale.





Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 54 del 04/02/2014, composta da n. 9 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 5, separatamente numerate.

**SI ATTESTA:**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 12-3-14 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

*[Firma]*

Data e firma per ricevuta di copia del presente  
atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio  
Segreteria del Consiglio

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  
in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

☐ Deliberazione decaduta  
\_\_\_\_\_

☐ Altro  
\_\_\_\_\_

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 9 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 54 del 7-2-14.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 5 pagine separatamente numerate.

☒ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento, la deliberazione di G.M. n. 54 del 7/02/2014 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, di complessive pagine 5 , separatamente numerate.

*Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.*

**Il Dirigente**

**Dott.ssa E. Barbati**



**Il Coordinatore**

**Dr. G. Scala**

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

**Prof. R. Pasquino**

**Il Segretario Generale**

**Dr. G. Virtuoso**

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **10 LUG. 2014**  
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000  
viene assegnato a Av. Palumbo Dott. Peruzzo lo Dott. Manciniello

P.R. \_\_\_\_\_

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente  
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97  
D.L.vo 267/2000 a:

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere  
della procedura attuativa.

P.R. Firma \_\_\_\_\_